



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 01 del 2021

A tutti i clienti

**Decreto Sostegni
(DL 41/2021)**

BARACCO FORNASIERO SRL



Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal D.L. n. 41 23.03.2021- *Decreto Sostegni*.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o reddito agrario.

Possano beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

- Titolari di partita Iva residenti e stabiliti nel territorio dello Stato Italiano, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
- con partita IVA attiva dal 2019 o dal 2020
- con partita IVA attiva antecedente all'entrata in vigore del decreto (ante 22.03.2021)

Requisiti:

- avere conseguito ricavi e/o compensi per l'anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro
- la presenza di uno dei seguenti sotto requisiti:
 - l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 è inferiore almeno del 30%, rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019
 - aver aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato)

Misura del contributo:

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale diversa, tra l'importo della media mensile del fatturato e/o dei corrispettivi 2020 e l'analogo importo del 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

Percentuale erogata	Ricavi o compensi 2019
60%	Ricavi sono inferiori o pari a 100.000 euro
50%	Ricavi superiori a 100.000 fino a 400.000 euro
40%	Ricavi superiori a 400.000 fino a 1.000.000 euro
30%	Ricavi superiori a 1.000.000 fino a 5.000.000 euro
20%	Ricavi superiori a 5.000.000 fino a 10.000.000 euro

Se la differenza tra la media mensile del fatturato e/o corrispettivi del 2020 ed il rispettivo calcolo del 2019 è negativa ed almeno il 30%, a tale importo (in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019. È riconosciuto il contributo minimo se superiore.



BARACCO FORNASIERO

Per i soggetti che hanno aperto la Piva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza sopra esposta, è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Ai fini del calcolo della media, solo per tali soggetti, non si considera il mese di apertura della Piva. Ad esempio se un soggetto ha aperto Piva a Gennaio 2019, non si considererà né il mese di gennaio né i ricavi conseguiti in tale mese.

Il contributo minimo è riconosciuto 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo massimo erogato è pari 150.000 euro.

Il contributo non correre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.

Modalità di erogazione:

Il contributo, a scelta del soggetto percettore può essere:

- accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è persona fisica)
- riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta di pari valore, da utilizzare in F24 con apposito codice tributo

La scelta è irrevocabile e deve riguardare l'intero importo del contributo.

Dovrà esser presentata un'istanza all'Agenzia delle Entrate (tramite l'area del *Cassetto fiscale o del servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche*) **a partire dal 30 Marzo 2021 e non oltre il 28 Maggio 2021**, direttamente dal percettore o da un intermediario abilitato.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene incrementato il fondo di dotazione finanziaria iniziale per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 - articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020.

I beneficiari sono i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, il comma 1, lettera a), della disposizione modifica il comma 1, dell'articolo 68 del DL n. 18/2020 e, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell'INPS), relativi alle entrate tributarie e non.

Le rate della c.d. *rottamazione-ter* e del e c.d. *"saldo e stralcio"* in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.

Per le rate in scadenza il 28.02, 31.03, 31.05, e il 31.07 2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.

Sono riconosciuti i 5 giorni di "tolleranza".

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) se relativi:

- alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro

Verrà emanato un decreto apposito, in tal caso fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti in importo residuo fino a 5.000 euro.

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID , DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI NON SPEDITI

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (in riferimento alle dichiarazioni del 2017) ed entro il 2021 (per le dichiarazioni del 2018).

Tale definizione non si estende ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

Possono accedere alla riduzione i titolari di Piva che hanno registrato una riduzione del volume d'affari superiore al 30% dell'anno 2020 rispetto al 2019. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione Iva relativo all'anno d'imposta 2020.

L'Agenzia delle Entrate invierà la proposta di definizione se vi sono i requisiti previsti.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

SOSPENSIONE CANONE RAI

Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d'imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Ai lavoratori delle categorie sopra elencate e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un'indennità di 2.400 euro.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

Ulteriore requisito per i soggetti incaricati alle vendite a domicilio è:

- aver conseguito un reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro,
- essere titolari di Piva attiva
- essere iscritti alla gestione separata alla entrata in vigore del decreto
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Alla data di presentazione della domanda, che deve essere inviata entro il 30.04.2021, tali soggetti, ad esclusione lavoratori con contratto a lavoro intermittente, non devono essere titolari di pensione.

È riconosciuta un'indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso Asd e le SSd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo 10 D.L. 41/2021.

AIUTI DI STATO

Il limite di 800.00 euro previsto dall' articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Fonte Eutekne, EcNews

BARACCO FORNASIERO SRL